

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 1328

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **SALERNO, D'AMELIO, AZZARÀ, COVIELLO**
e **IANNI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 SETTEMBRE 1988

Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e alla legge 9 dicembre 1985, n. 705, concernenti il riordinamento della docenza universitaria

ONOREVOLI SENATORI. — Con il presente disegno di legge si intende disciplinare in maniera più razionale il regime del collocamento fuori ruolo e del collocamento a riposo dei professori universitari, atteso che l'attuale normativa, derivando da interventi legislativi settoriali per singole sottocategorie, non sembra ispirata a principi di razionalità e di uguaglianza di trattamento.

Prima dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, la materia era regolata dalla legge 18 marzo 1958, n. 311, che fissava il collocamento fuori ruolo e a riposo per i professori ordinari rispettivamente al compimento del settantesimo e del settantacinquesimo anno di età, nonché dalla legge 18 marzo 1958, n. 349,

che prevedeva la cessazione dal servizio degli assistenti universitari a decorrere dall'inizio dell'anno accademico successivo al compimento del sessantacinquesimo anno di età.

L'intervenuta vigenza del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, che ha operato il riordinamento della docenza universitaria, assicurando l'unitarietà della funzione docente pur nella distinzione dei compiti e delle responsabilità dei professori ordinari e di quelli associati, non ha tuttavia migliorato la disciplina del regime del collocamento fuori ruolo e del collocamento a riposo delle due categorie di docenti universitari sotto il profilo dell'uguaglianza di trattamento. In particolare il succitato decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 preve-

de che i professori ordinari vengano collocati fuori ruolo a decorrere dall'inizio dell'anno accademico successivo al compimento del sessantacinquesimo anno di età e a riposo cinque anni dopo il collocamento fuori ruolo, fatta salva l'ultra attività della precedente normativa per i professori ordinari in servizio alla data dell'11 marzo 1980, oppure nominati in ruolo a seguito di concorsi già banditi alla predetta data, ai quali viene peraltro accordata la facoltà di optare per il nuovo regime.

Per quanto concerne i professori associati la normativa citata ne ha previsto il collocamento a riposo dall'inizio dell'anno accademico successivo al compimento del sessantacinquesimo anno di età. Successivamente la legge 9 dicembre 1985, n. 705, ha modificato parzialmente la disciplina relativa ai professori associati, estendendo il diritto a rimanere in servizio fino al settantesimo anno di età soltanto ai professori incaricati stabilizzati divenuti associati a seguito di giudizio di idoneità.

Per concludere questa breve premessa, occorre far presente che la normativa proposta, con la parificazione del regime giuridico relativo al collocamento fuori ruolo e al collocamento a riposo delle due fasce di professori universitari, realizza, in aderenza ai principi di razionalità e di uguaglianza di trattamento, una disciplina effettivamente unitaria della docenza universitaria.

Venendo al testo, che si compendia in due articoli, va sottolineata preliminarmente la previsione dell'elevazione del limite di età ai fini del collocamento a riposo per tutti i professori associati, superando l'ingiusta discriminazione operata dalla normativa attuale nell'ambito della stessa categoria a favore degli incaricati stabilizzati divenuti associati in seguito al giudizio idoneativo.

Innovazioni di assoluto rilievo proposte dal presente disegno di legge riguardano il regime del collocamento fuori ruolo, che non soltanto viene esteso a tutti i professori associati, ma la cui disciplina viene notevolmente modificata per entrambe le fasce di docenti universitari.

Infatti viene accordata ai docenti universitari, a decorrere dall'anno accademico successi-

vo al compimento del sessantacinquesimo anno di età e fino all'anno accademico precedente il collocamento a riposo, la facoltà di optare annualmente per il collocamento fuori ruolo.

Per quanto concerne la disciplina della partecipazione dei docenti fuori ruolo agli organi accademici nonché la determinazione della loro attività didattica e scientifica, è previsto che resti in vigore la normativa attuale.

La soluzione data dal presente disegno di legge alla problematica relativa alla previsione dell'ultra attività della precedente normativa - che fissava il collocamento fuori ruolo e a riposo per i professori ordinari rispettivamente al compimento del settantesimo e del sessantacinquesimo anno di età - assume un particolare profilo di opportunità per la salvaguardia dei diritti questiti.

Infatti viene confermata l'ultra attività della precedente normativa per i professori ordinari in servizio alla data dell'11 marzo 1980 e per quelli nominati prima della medesima data, conservando agli stessi la possibilità di optare per il nuovo regime ai sensi dell'articolo 110 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

In merito a quest'ultimo punto, il provvedimento normativo proposto consente di risolvere una questione oggetto di contrasti interpretativi.

Infatti la problematica concernente la suddetta facoltà di opzione, considerato che le due ipotesi normative hanno entrambe un binomio di termini temporali di riferimento a carattere rigido, si è posta in relazione alla eventuale possibilità per i docenti in questione di chiedere il collocamento fuori ruolo anticipato dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di età.

Il presente disegno di legge consente questa possibilità alla categoria di docenti universitari presa in particolare considerazione, anche in conformità a quanto previsto per tutti i docenti universitari in tema di collocamento fuori ruolo.

Va segnalato infine che la proposta normativa non comporta oneri di spesa.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è sostituito dal seguente:

«Art. 19. - 1. I professori ordinari sono collocati a riposo a decorrere dall'inizio dell'anno accademico successivo al compimento del settantesimo anno di età.

2. A partire dall'inizio dell'anno accademico successivo al compimento del sessantacinquesimo anno di età, e non oltre l'inizio dell'anno accademico in cui compiono il sessantanovesimo anno di età, i professori ordinari possono optare annualmente per il collocamento fuori ruolo a decorrere dall'inizio dell'anno accademico successivo.

3. Al professore fuori ruolo si applicano le stesse norme previste per i professori ordinari, salvo l'obbligo di presentare la relazione di cui all'articolo 18, e salvo che non sia diversamente disposto.

4. La loro partecipazione all'attività didattica e scientifica e agli organi accademici resta regolata dalle norme attualmente in vigore.

5. Le competenti autorità accademiche determineranno i compiti didattici e scientifici dei professori fuori ruolo in relazione al loro impegno a tempo pieno o a tempo definito.

6. I professori ordinari in servizio alla data dell'11 marzo 1980 e quelli nominati in ruolo a seguito di concorsi banditi prima della medesima data conservano il regime giuridico vigente all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto, che fissava il collocamento fuori ruolo dei professori ordinari al compimento del settantesimo anno di età e a riposo cinque anni dopo il collocamento fuori ruolo.

7. Ai docenti di cui al comma 6 è accordata la possibilità di optare per il nuovo regime ai sensi dell'articolo 110.

8. L'anticipato collocamento fuori ruolo può essere richiesto dai docenti di cui al

comma 6 anche dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di età e fino al settantesimo».

Art. 2.

1. L'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, successivamente modificato dall'articolo 6 della legge 9 dicembre 1985, n. 705, è sostituito dal seguente:

«Art. 24. - 1. I professori associati sono collocati a riposo a decorrere dall'inizio dell'anno accademico successivo al compimento del settantesimo anno di età.

2. A partire dall'inizio dell'anno accademico successivo al compimento del sessantacinquesimo anno di età, e non oltre l'inizio dell'anno accademico in cui compiono il sessantanovesimo anno di età, i professori associati possono optare annualmente per il collocamento fuori ruolo a decorrere dall'inizio dell'anno accademico successivo.

3. Ai professori associati fuori ruolo si applicano le stesse norme previste per i professori ordinari anche per quanto concerne la loro partecipazione all'attività didattica e scientifica.

4. Le competenti autorità accademiche determineranno i compiti didattici e scientifici dei professori associati fuori ruolo in relazione al loro impegno a tempo pieno o a tempo definito».